

AVV. GIULIANO GIANNINI  
AVV. GIOVANNI MORELLI  
Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce  
Tel. e Fax 0832/346679  
PEC: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it)  
[morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it)

**TRIBUNALE DI MANTOVA - SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 SS CPC CON ISTANZA DI**  
**PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART.**  
**700 E 669 QUATER CPC**

Per **STENDARDO ANTONIETTA** nata l'1/1/1972 a Tricase, residente in Ruggiano frazione di Salve alla via Sant'Antonio n. 95, c.f. FGGSVT70E28H708P, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuliano Giannini (FAX: 0832-346679, pec: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it), c.f. GNNGLN74T10E506K) e Giovanni Morelli (c. f. MRLGNN76B15E506R, [morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it), fax 0832346679) edelektivamente domiciliate presso lo studio del primo in Lecce alla via Sagrado n. 6, ciascuna giusta procura speciale su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, **USR LOMBARDIA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA E USR PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE**, in persona dei rispettivi dirigenti in carica

- Convenuti

**FATTO**

1) La ricorrente è entrata nei ruoli del personale docente su posto di SOSTEGNO della scuola secondaria di II grado (e per l'insegnamento di A046 – Scienze Giuridico economiche) in virtù del superamento del concorso indetto dal MI con DDG n. 85/18. In particolare dopo la nomina



conferita il 23/1/2019, con decreto prot. n. 1224 di pari data dell'USR Lombardia AT Lecco, all'uopo delegato, ha assunto servizio a tempo indeterminato in provincia di Mantova in data 1/9/2019 ed attualmente è in servizio presso l'istituto Superiore Bonomi-Mazzolari di Mantova.

**2)** Da tempo è affetta da una grave patologia per la quale solo in seguito ad apposito procedimento giurisdizionale, conclusosi con il provvedimento di Omologa del Tribunale di Lecce in data 6/11/2018, ha avuto riconosciuto un grado di inabilità pari al 100 % e l'handicap di cui all'art. 3 co 1 della L. 104/92 (vedi verbali CTU in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo).

**3)** La gravità della patologia sofferta ed il desiderio di riavvicinarsi ai propri affetti hanno indotto la ricorrente a presentare domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 20/21.

**4)** A tal fine ha presentato domanda in data 20/04/2020, documentando tutte le condizioni previste dal CCNI del 6/3/2009 per il riconoscimento della precedenza di cui all'art 13, c. 1, punto III e richiedendo, come prima preferenza, il comune di Alessano, ovvero il comune più vicino alla propria residenza ove è previsto l'insegnamento di titolarità.

**5)** La ricorrente ha presentato tale domanda in considerazione dell'accertamento giudiziale dell'invalidità al 100% e del conseguente diritto ai benefici dell'art. 21 della L. 104/92 (omologa Trib. Lav. Lecce cit.), sopravvenuto rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ex DDG 85/18 (presentata il 26/3/2018 – in prod).

**6)** La stessa ha infatti ritenuto applicabile nei suoi confronti la deroga al vincolo di permanenza per almeno quattro anni presso la prima sede di assegnazione, vincolo previsto dall'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17 e richiamato dall'art.1 del OM n. 182/20 sulla mobilità a.s. 20/21. Tale vincolo infatti si



applica “salvo che in caso di esubero, sovrannumero o di applicazione dell’art. 33, co 5 e 6 della L.. 104/92” (cfr disposizioni cit.).

Beneficiando dell’art. 21 della L. 104/92 la ricorrente era convinta di aver diritto alla predetta deroga e di poter partecipare ai movimenti con diritto di precedenza.

**7) Senonchè alla pubblicazione dei trasferimenti (intervenuta in data 29/6/2020) la ricorrente ha appreso suo malgrado di non aver ottenuto il richiesto movimento. Da un’analisi dei prospetti ministeriali ha altresì accertato che alcuni candidati privi di precedenza avevano comunque ottenuto l’ingresso in provincia di Lecce su un posto di sostegno nella scuola secondaria superiore (si veda ad esempio Avi Mauro e Magno Antonio Michele).**

8) Tanto è dipeso dalla mancata convalida della domanda della ricorrente da parte dell’Ufficio scolastico provinciale di Mantova, circostanza questa che la stessa ha appreso solo dopo la verifica della propria posizione personale sul sistema di Istanze On Line messo a disposizione del MINISTERO (laddove figura la dicitura “domanda cancellata dall’USP”).

Tutto quanto premesso, la prof.ssa Stendardo, ritenendo illegittimo l’operato dell’Amm.ne e stante il grave ed irreparabile danno che subisce a causa del mancato trasferimento interprovinciale, durante il tempo occorrente a far valere in via ordinaria i propri diritti, con il presente atto ha interesse a richiedere al Giudice del Lavoro di Mantova un provvedimento che riconosca il proprio diritto a partecipare ai trasferimenti interprovinciali per l’a.s. 2020/21 e, per l’effetto, al trasferimento in provincia di Lecce, beneficiando della precedenza di cui all’art. 13 co 1 p. III, giusta corretta applicazione dei precetti della l.n. 104/92. Tanto per i seguenti

## **MOTIVI**

### **SUL FUMUS**



**I.**La ricorrente si duole della illegittima applicazione nei suoi confronti delle disposizioni pattizie e regolamentari che disciplinano il diritto al trasferimento interprovinciale. In particolare si duole della presumibile illegittima applicazione dell'art. 1 dell'OM 182/20 e dell'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17.

Secondo tali disposizioni il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Si badi bene, che la presente disposizione nulla dice espressamente con riferimento a chi, come la ricorrente, beneficia dell'art. 21 della L. 104/92 per aver avuto accertato un'invalidità del 100%. Una corretta interpretazione delle disposizioni in parola, avuto altresì riguardo alla particolare ratio della L. 104/92 e dei principi in essa sottesi, impone però la tutela ivi prevista anche in favore della ricorrente. Insomma in virtù dell'art. 21 della L. 104/92 e di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 dlgs 59/17, anche la prof.ssa Stendardo ha diritto a beneficiare della deroga in esame.

Posto infatti che nella vicenda non appare in discussione la spettanza dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/92, thema decidendum è la corretta applicazione del vincolo di permanenza di cui all'art. 13 co del Dlgs 59/17 e della deroga ivi prevista.

**A)**Come innanzi precisato tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari



delle precedenze di cui all'art. 33 co 5 e 6 **limitatamente, però, a fatti sopravvenuti rispetto alla data di presentazione della domanda al Concorso ex DDG 85/18.** Ed è proprio questo il caso della prof.ssa Stendardo.

Nella vicenda la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al predetto concorso in data 26/3/2018, domanda nella quale non richiedeva i benefici di cui alla L. 104/92, né comunque li avrebbe potuti rivendicare in considerazione del fatto che, alla predetta data, il riconoscimento di siffatti benefici era ancora *sub iudice*.

Solo con provvedimento di omologa del 7/11/2018 le è stato poi formalmente riconosciuto lo status di inabile al 100 % con handicap di cui all'art. 3 co1 della L.104/92, così come espressamente previsto dal Verbale del CTU nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 38 D.L. 6.7.2011 n. 98 (cfr verbale di omologa trib lav Lecce del 6/11/2018).

Ed è solo a decorrere da tale data che la ricorrente ha ritenuto di poter spendere siffatti benefici.

La prima occasione utile è stata data appunto dai trasferimenti disciplinati dall'OM n. del e dal CCNI del 6/3/2019.

**B)**Orbene, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 co 3 del DLgs 59/17, imponeva di applicare il vincolo di permanenza per i beneficiari dell'art. 33 co 5 e 6, solo nel caso in cui il candidato avesse avuto la possibilità di spendere i predetti benefici già al momento della presentazione della domanda. In altri termini i fatti sopravvenuti a cui fa riferimento la disposizione in parola vanno intesi come ogni circostanza che in qualche modo ha determinato i singoli candidati a rivendicare i benefici previsti dall'art. 33 co 5 e 6 della L. 104/92 solo in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Di



conseguenza la deroga è diretta a tutti coloro che non hanno potuto spendere detti benefici nell'ambito del concorso e, in particolare, ai fini della scelta della prima sede di assegnazione.

Pertanto tutte le volte in cui, come nella vicenda, il beneficio della precedenza è stato maturato o comunque fatto valere per la prima solo dopo l'assunzione in ruolo, nell'ambito della prima tornata di mobilità, il suddetto vincolo non può trovare applicazione e cede di fronte ai diritti di cui alla L. 104/92.

**B)** Tale principio trova necessariamente applicazione anche in favore dei beneficiari dell'art. 21 della L. 104/92.

Si consideri al riguardo che L'art. 13 co1 p. III del CCNI prevede espressamente che "nel contesto delle procedure per i trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1)disabile di cui all'art. 21 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del Dlvo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi [...]" (cfr. CCNI scuola Mobilità del 6/3/2019).

L'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 - testo unico in materia di istruzione - stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "**le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**" (co. 2).

Pertanto i benefici riconosciuti dall'art. 21 della L. 104/92 non possono non godere di una tutela pari a quella accordata ai benefici di cui all'art. 33 co 5 e 6 e, per lo stesso motivo, deve essere garantita in entrambi i casi l'applicazione della deroga di cui all'art. 13 del Dlgs 59/17.



D'altronde trattasi disposizioni tutte volte alla tutela, da un lato, del portatore di handicap sotto un profilo tecnico, morale e affettivo e, dall'altro, del lavoratore in quanto tale, senza che ragioni legate all'esercizio della propria attività lavorativa incidano disastrosamente sulla condizione di salute personale.

Il diritto alla scelta del posto di lavoro più vicino al domicilio si pone in evidente relazione di mezzo a fine rispetto al raggiungimento di entrambi tali obiettivi.

Trattasi di diritti che trovano il loro sostrato giuridico direttamente nella costituzione (**art. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost.**) e che quindi sono certamente sovraordinati a quelli del datore di lavoro ed alla sua autonomia organizzativa. Peraltro si deve osservare che **l'autonomia organizzativa dell'Amm.ne non viene conculcata in nessun modo** (soddisfacendosi così anche l'inciso della legge "ove possibile") in quanto non si chiede la creazione di posti sovrabbondanti od in soprannumero, ma semplicemente il riconoscimento di una precedenza nella scelta della sede, fra più posti tutti perfettamente vacanti e disponibili (ed assegnati, come s'è visto, a docenti non titolari di precedenza).

Insomma, in ragione del principio di preminenza della legge ed in una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni contrattuali in questione, imposta nella vicenda dai valori e dagli interessi trattati, l'art. 1 dell'OM 182/20 e l'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17 devono essere necessariamente interpretati nel senso di consentire alla ricorrente di superare il vincolo di permanenza e partecipare alla procedura di mobilità.

**Una diversa interpretazione delle predette disposizioni, preclusiva del diritto rivendicato in questa sede sarebbe incostituzionale per evidente violazione delle disposizioni innanzi citate.**



**C) Dal diritto a partecipare alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 20/21 deriva altresì il diritto al trasferimento in provincia di Lecce con decorrenza dal prossimo 1/9/2020.**

**Stante infatti la circostanza documentata per tabulas che vede candidati trasferiti in detta provincia privi di precedenza, è certo che ove alla ricorrente fosse stato consentito di partecipare ai trasferimenti la stessa avrebbe conseguito il rivendicato movimento in virtù del proprio diritto alla precedenza ex art 21 L. 104/92.**

**II) Invero il diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di mobilità per l'a.s. 20/21, con superamento del vincolo di permanenza cui all'OM cit., discende altresì dalla circostanza che la stessa risulta essere stata assunta nell'a.s. 19/20, sul contingente di nomine previste e autorizzate per l'a.s. 18/19, in virtù del DM 579/18.**

In particolare, la prof.ssa Stendardo è stata assunta nel corso dell'a.s. 18/19 in virtù del concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale con DDG 85/2018.

La graduatoria definitiva del predetto concorso è stata pubblicata dall'USR Lombardia solo in data 21/12/2018 con Decreto dell'USR Lombardia prot. n 6817.

Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 17 co 2 lett. b del DLgs 59/17 e dal DM 995 del 15/12/2017, la procedura in parola riguardava l'a.s. 18/19 ed in particolare l'avvio nel predetto anno al percorso formativo di cui al DM 984 del 14 dicembre 2017 dei candidati risultati vincitori.

Senonchè il ritardo nella pubblicazione ha di fatto precluso lo scorrimento di molte delle graduatorie del concorso ex DDG 85/18 nonché il conferimento di molte nomine per l'a.s.18/19, sebbene autorizzate. Secondo il DM 579/18, infatti, le graduatorie utili per l'ammissione al percorso di formazione (fit) per l'anno scol.co 18/19, indette con DDG n. 85/18,



dovevano essere pubblicate non oltre il 31/8/2018 (vedi art. 2 e 4 DM Cit.).

Tale circostanza ha portato il MIUR all'adozione del DM n. 631 del 25/9/2018, con l'obiettivo di garantire il recupero delle facoltà assunzionali perse, per l'a.s. 18/19, a causa dei predetti ritardi.

Così, con il DM cit., il Ministero dell'Istruzione ha disposto che “nel caso di incapacienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23/2/2016 n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 co 605 lett. c) della L. 296/06, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018, n. 85, approvate entro il termine del 31 dicembre 2018, e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del Dlgs 13 aprile n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scol.co 19/20.”(cfr. DM n.631 del 25/9/2018).

Ed ancora che: “tali posti sono pertanto accantonati e resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'a.s. 19/20 durante il quale i candidati di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 14 dicembre 2017 n. 984” (cfr. DM n.631 del 25/9/2018).

Tali disposizioni hanno così trovato applicazione anche per il concorso bandito in Lombardia laddove i posti come quello assegnato alla ricorrente sono stati accantonati e resi indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità dell'a.s. 19/20, previa scelta della sola provincia (e non più ambito per via della modifica dell'art. 1 co 796 della L.145/18) di assegnazione da parte dei candidati aventi titolo. Ciò è stato disposto con il decreto dell'USR Lombardia AT Lecco, prot. 1224 del 23/1/2019. La scelta della sede effettiva di servizio è poi avvenuta solo ad Agosto, dopo le operazioni di mobilità per l'a.s 19/20, sulla base dei posti disponibili ed autorizzati dal



DM 688/19.

Valga evidenziare che anche tale DM di autorizzazioni alle nomine per l'as. 19/20 ha comunque separato i posti assegnati e accantonati ex DM 631/18 da quelli di nuova costituzione e autorizzazione.

Tanto a rimarcare che la nomina conferita alla ricorrente ricadeva comunque in quelle riferite al contingente dell'a.s. 18/19.

Per tale motivo, alla nomina della ricorrente va conseguentemente applicata la medesima disciplina dei movimenti applicata in favore dei docenti assunti nell'a.s. 18/19 sul contingente dell'a.s. 18/19. Per questi ultimi non trova infatti applicazione il limite di all'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17, introdotto solo con l'art. 1 co 792 lettera m) della L. 145/18.

D'altronde, per gli assunti dal contingente dell'a.s. 18/19 continua a trovare applicazione anche la disposizione dell'art. 17 co 5 del Dlgs 59/17 nella sua versione originale e tanto in virtù dell'art. 1 co 795 della L. 145/18. Lo stesso regime dovrebbe pertanto trovare applicazione anche per l'art. 13 del Dlgs 59/17, al quale esplicitamente rinvia l'art. 17 co 5 Dlgs cit., con conseguente eliminazione in favore della ricorrente del vincolo di permanenza introdotto solo con la L. finanziaria del 2019 (L. 145/18).

Insomma in considerazione dell'effettiva natura della nomina conferita alla ricorrente, di fatto riferita giuridicamente all'A.S.2018/19 e solo economicamente all'a.s. 19/20, una diversa applicazione delle disposizioni innanzi richiamate sarebbe palesemente incostituzionale per evidente violazione degli art.2, 3,4, 97 dell Cost..

Al contrario, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime disposizioni non può non riconoscere alla ricorrente il diritto a partecipare alla mobilità 20/21, con tutti i benefici dalla stessa goduti ivi compreso il diritto alla precedenza di cui all'art. 21 della L. 104/92.



## SUL PERICULUM IN MORA

Quanto sopra riportato qualifica la richiesta nel merito. Tuttavia, nel tempo necessario a tutelare i propri diritti nella forma ordinaria, la prof.ssa Stendardo sopporta un pregiudizio, grave ed irreparabile, che deriva dalla peculiare natura della lesione.

Invero sul periculum è agevole osservare che il pregiudizio consiste nel peggioramento delle condizioni personali, derivanti dal mantenimento del luogo di lavoro parecchio distante dal domicilio di quest'ultimo. E tanto in considerazione, in particolare, della patologia sofferta e delle ripercussioni psicologiche dalla stessa determinate unite alla lontananza dell'affetto dei cari. Per l'impossibilità di ogni forma di pendolarismo tra la sede di servizio e quella di residenza (vista la distanza di quasi 1000 km), il periculum risiede nell'interesse del disabile e secondariamente del lavoratore, nelle condizioni completamente diverse, in senso pacificamente migliorativo, che il trasferimento in provincia di Lecce comporterebbe quanto a miglioramento della qualità della vita in senso stretto, nonché di condizioni di minore stress.

Ebbene, tale danno, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute art. 32 Cost.) ed a rilevanza costituzionale, non è certamente ristorabile per equivalente (Cass. N. 8373/02).

A tanto si aggiunga inoltre la necessità che l'eventuale riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente venga disposto prima dell'avvio del nuovo anno scolastico e prima che le operazioni di mobilità si sedimentino nel corso degli anni.

Trattasi invero di operazioni alquanto complesse che riguardano un numero elevato di docenti. L'interesse della ricorrente ad anticipare con provvedimento cautelare gli esiti di un giudizio ordinario, con la possibilità



di avere una pronuncia che riconosca il suo diritto prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, deriva pertanto dalla necessità di impedire che il fluire del tempo e l'accavallarsi delle operazioni future (nuove assunzioni e nuovi trasferimenti) rendano di fatto impossibile l'effettivo riconoscimento del diritto per come rivendicato.

Ed invero, gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole potrebbero infatti nel frattempo essere irrimediabilmente compromessi dalla difficoltà per l'amm.ne di ricostruire, ora per allora, le vicende giuridiche di tutti docenti coinvolti nell'ambito di operazioni ormai concluse da tempo.

Anche a voler ripercorrere ex post il cammino della prof.ssa Stendardo, a valle delle predette operazioni, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'Amm.ne possa effettivamente garantire, un domani, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario.

Ebbene, in mancanza di una risarcibilità per equivalente del danno che subirebbe nelle more, la tutela cautelare appare ad oggi l'unica tutela realmente efficace; anche nell'interesse della stessa Amm.ne.

Tutto quanto premesso

### **SI CHIEDE**

Che l'ecc.mo Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, riconosciuta la propria competenza e previi gli incombenti di legge, voglia accogliere il ricorso, anche con un anticipatorio provvedimento cautelare in corso di causa ex art 700 e 669 quater cpc, e per l'effetto:

- riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare ai movimenti interprovinciali per l'a.s. 20/21, in virtù della domanda del 20/4/2020, sui posti di Sostegno della scuola secondaria superiore in provincia di Lecce, con i benefici di cui all'art. 21 l.n.104/92;
- riconoscere il diritto al trasferimento interprovinciale in provincia di Lecce



su uno dei posti di sostegno scuola secondaria superiore disponibili ai predetti fini, in luogo dell'ultimo dei docenti ivi trasferiti privi di qualsivoglia diritto di precedenza;

-condannare l'Amm.ne al trasferimento della ricorrente sul predetto posto con decorrenza dall'1/9/2020 e comunque all'adozione di ogni atto e/o provvedimento a tal fine necessario;

In subordine:

- riconoscere ed accertare, in ogni caso, il diritto della ricorrente alla non applicazione nei suoi confronti del vincolo di permanenza introdotto solo con l'art. 1 co 792 lettera m) della L. 145/18 (di modifica dell'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17), e quindi il diritto di partecipare alla mobilità scuola per l'a.s. 20/21, in virtù della domanda del 20/4/2020;

-per l'effetto riconoscere il diritto al trasferimento interprovinciale in provincia di Lecce su uno dei posti di sostegno scuola secondaria superiore disponibili, in luogo dell'ultimo dei docenti ivi trasferiti privi di qualsivoglia diritto di precedenza;

-condannare l'Amm.ne al trasferimento della ricorrente sul predetto posto con decorrenza dall'1/9/2020 e comunque all'adozione di ogni atto e/o provvedimento a tal fine necessario.

Il tutto previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento ostativo, anche di carattere generale, regolamentare e pattizio, ivi compreso il provvedimento di estremi ignoti di cancellazione d'ufficio della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente in data 20/4/2020.

In via istruttoria si produce:

- 1) copia domanda di trasferimento del ricorrente;
- 2) copia allegati alla domanda di trasferimento compresi quelli volti al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92;
- 3) copia decreto di Nomina a tempo indeterminato del 23/1/2020;



- 4)copia provvedimento allegato al decreto di nomina con assegnazione delle province;
- 5)copia decreto di Omologa del Trib. Lav. Lecce del 6/11/2018;
- 6)copia conclusioni CTU in sede di accertamento Tecnico Preventivo;
- 7)copia verbale CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;
- 8)copia domanda di partecipazione al concorso;
- 9)decreto di approvazione della graduatoria definitiva del Concorso ex DDG 85/18;
- 10)copia graduatoria definitiva del concorso;
- 11)copia DM 688/2019;
- 12)copia Istruzioni Allegato A al DM 688/19;
- 13)copia prospetti disponibilità posti autorizzati dal DM 688/19;
- 14)copia DM 579/17;
- 15)copia Istruzioni Allegato A al DM 579/18;
- 16)copia prospetti trasferimenti interprovinciali in provincia di Lecce per l'a.s. 20/21.
- 17)copia avviso di cancellazione domanda di mobilità a.s. 20/21;
- 18)schermata posizione personale mobilità tratta da Istanza on line.
- 19) Stralcio OM 182/20.

Sempre in via istruttoria, e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che siano assunte sommarie informazioni dal dirigente dell'Ambito territoriale di Mantova, funzionario da lui delegato, sulle posizioni di fatto articolate nell'antescritta narrativa sub nn. da 1 a 8, da intendersi qui interamente trascritte e riportate - espunti giudizi e valutazioni.

In via istruttoria si chiede inoltre, ove occorra sia assunta presso gli Enti e Uffici competenti ogni informazione e produzione dovesse risultare necessaria al fine dell'accertamento della verità e della decisione, anche in applicazione dell'art. 421 cpc.



Il tutto con condanna al pagamento di spese, rimborsi, diritti ed onorari di giudizio, oltre a CAP, Iva e rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Lecce-Mantova, 29/7/2020

**Avv. Giuliano Giannini**

**Avv. Giovanni Morelli**

